

STATUTO

**C.C.S. - CONSORZIO
COOPERATIVE SOCIALI -
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE CONSORTILE
IN SIGLA "C.C.S. -
CONSORZIO COOPERATIVE
SOCIALI"**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SELVAZZANO DENTRO PD VIA
EUGANEA 27

Numero REA: PD - 255473

Codice fiscale: 02615820285

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-04-2012 - Statuto completo	2
--	---



NOTAIO FRANCESCO CRIVELLARI

ALLEGATO B) N. 262417/37679 REP.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione

È costituito il Consorzio di Cooperative Sociali, sotto forma di società cooperativa, denominato

"C.C.S. - Consorzio Cooperative Sociali - Società Cooperativa Sociale Consortile", in sigla "C.C.S. - Consorzio Cooperative Sociali".

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 2 - Sede

Il Consorzio ha sede nel Comune di Selvazzano Dentro (PD).

Con delibera degli organi competenti possono essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove, nei modi e termini di legge.

Art. 3 - Durata

La durata della Cooperativa è fissata al 31.12.2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta). Tale termine può essere prorogato con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

TITOLO II

SCOPO ED OGGETTO

Art. 4 - Scopo

Il Consorzio non ha fini di lucro ed è retto dallo scopo mutualistico.

Il Consorzio intende realizzare, ispirandosi ai principi generali della cooperazione e dell'autogestione, un'azione di promozione e sviluppo della qualità dei servizi delle cooperative associate, con l'obiettivo di fondo di contribuire, nell'interesse generale della comunità locale, alla promozione e tutela dei diritti di cittadinanza sociale, con particolare attenzione alle fasce deboli.

Art. 5 - Oggetto

Il Consorzio, per il conseguimento degli scopi sociali, stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi può esercitare le seguenti attività ed iniziative :

- a) iniziative di informazione, presentazione e commercializzazione dei beni prodotti e/o dei servizi erogati dai soci;
- b) servizi di consulenza civilistico-fiscale, economica e finanziaria, di elaborazione dati;
- c) stipula di convenzioni e assunzioni di appalti con Amministrazioni statali, anche autonome, con Regioni, Province, Comuni e con qualsiasi Ente Pubblico, nonché con privati, per la gestione e l'effettuazione di servizi o lavori, per eseguirli direttamente o per farli eseguire dai soci;
- d) svolgere attività di general contractor, inteso quale soggetto realizzatore globale di un servizio o di un'opera, in qualità di progettista, finanziatore e realizzatore, impegnandosi a fornire un servizio avviato o un'opera finita;
- e) favorire e promuovere attraverso adeguati interventi il sorgere di nuove iniziative di cooperazione sociale;

f) attività di formazione e aggiornamento;

g) attività di studio e ricerca sulle tematiche della cooperazione e dei servizi socio-sanitari ed educativi;

h) attività di assistenza, rappresentazione e coordinamento dei soci, sia nei loro rapporti particolari e reciproci, che nei rapporti con Enti Pubblici, Istituti di Credito, ecc.;

i) provvedere, a mezzo di un proprio ufficio, al controllo e alla verifica della qualità dei servizi, dei lavori e delle attività effettuati dai propri soci per conto del Consorzio;

l) provvedere alla stesura di progetti operativi e dei relativi budget, nonché all'assistenza tecnica dei soci;

m) adottare, nell'interesse comune, tutte le iniziative previste dalla legislazione nazionale e regionale interessanti le attività dei soci, con particolare riguardo alle leggi nazionali e regionali in materia di servizi socio-sanitari;

n) promuovere iniziative per il potenziamento delle cooperative associate e per lo sviluppo di una nuova cooperazione nel territorio;

o) diffondere i principi della cooperazione in particolare tra i lavoratori, i giovani e i disoccupati;

p) progettare, avviare gestire nella fase iniziale servizi vari.

Il Consorzio può inoltre esercitare attività e quanto correlato per i servizi al lavoro in genere ed in particolare, a titolo esemplificativo, per le seguenti aree di prestazione:

a) informazione e accesso al sistema dei servizi al lavoro;

b) mediazione per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e formazione professionale;

c) predisposizione di piani, progetti individuali e misure di accompagnamento al lavoro ed attività di orientamento.

Sono escluse dall'oggetto sociale tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dal Consorzio.

Il Consorzio, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale, al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale, potrà, nei limiti di cui appresso, effettuare tutte le operazioni commerciali, industriali, economiche, mobiliari ed immobiliari, nonché concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie in genere, anche a favore di terzi, partecipare a pubblici appalti e assumere commesse per conto terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in altre Società, Imprese od Enti.

Le suddette attività finanziarie potranno essere esercitate solo in via non prevalente, e comunque non nei confronti del pubblico, ai sensi della normativa vigente in materia e le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea.

Per il raggiungimento degli scopi indicati il Consorzio è altresì impegnato - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - ad integrare la propria attività con quella di altri enti cooperativi, anche quale promotore e partecipante ai gruppi cooperativi paritetici di cui all'art. 2545 septies C.C., promuovendo ed aderendo a Consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

Il Consorzio può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o

per conto terzi:

- attività e servizi di riabilitazione e/o socio educativi occupazionali;
- servizi diurni e residenziali di accoglienza, socializzazione ed animazione;
- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;
- attività di formazione e consulenza;
- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno e delle cooperative sociali;
- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di esigibilità dei loro diritti;
- promozione di attività dirette ad offrire occasioni di lavoro e di socializzazione a persone con difficoltà fisiche e/o psichiche e/o sensoriali ed a persone a rischio di emarginazione sociale, per un recupero fisico e sociale che prepari e consenta, nei limiti del possibile, il loro inserimento nel mondo del lavoro e della società.

In particolare, a titolo meramente esemplificativo e nei predetti limiti, il Consorzio potrà tra l'altro svolgere le seguenti attività:

- a) la gestione di attività produttive e commerciali, coerenti con lo scopo e l'oggetto sociale, con valenze educative e terapeutiche, anche con la gestione di centri di lavoro finalizzati all'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati, anche per conto terzi;
- b) ottenere fondi, sovvenzioni, lasciti o qualsiasi altro tipo di erogazione liberale da enti pubblici e privati;
- c) stipulare convenzioni e concorrere ad appalti, di qualsiasi tipo, per la gestione di servizi sociali.

TITOLO III SOCI

Art. 6 - Categorie di soci

Il numero dei soci è illimitato e variabile e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci:

- 1 - le cooperative sociali legalmente costituite, purché non abbiano interessi contrastanti con quelli del Consorzio; il loro numero non deve essere inferiore al 70% (settanta per cento) dei soci;
- 2 - le cooperative esercenti altre attività, nonché associazioni ed enti senza finalità di lucro, persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività del Consorzio e delle cooperative socie;
- 3 - persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, in qualità di soci finanziatori ai sensi dell'art. 2526 C.C. e della Legge n. 59/92.

Non possono essere soci cooperative, società od enti in stato di liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle azioni sottoscritte.

Art. 7 - Domanda di ammissione

Le cooperative o gli enti che intendono far parte del Consorzio devono presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, sottoscritta dal loro legale rappresentante, contenente:

- indicazione della propria forma giuridica, della denominazione, della sede,

del codice fiscale, dell'oggetto sociale, della data di costituzione;

- indicazione del numero dei propri soci;
- indicazione del numero delle azioni che intende sottoscrivere;
- dichiarazione di impegno ad attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Alla domanda devono essere allegati, sottoscritti dal legale rappresentante, i seguenti documenti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale e delle eventuali modifiche successive;
- autocertificazione comprovante l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative - Categoria Cooperative Sociali;
- autocertificazione comprovante l'iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali;
- copia dell'ultimo bilancio;
- estratto della delibera dell'organo sociale che ha approvato l'adesione.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti e l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui al precedente art. 6, delibera inappellabilmente sulla domanda.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui al successivo art. 8. Trascorso un mese dalla data della comunicazione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.

Art. 8 - Obblighi dei soci

I soci sono obbligati:

- a) al versamento delle azioni sottoscritte;
- b) ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le delibere assunte dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;
- c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
- d) ad accettare e osservare la disciplina stabilita dai competenti organi del Consorzio sia per l'esecuzione dei lavori convenzionati o appaltati che per la partecipazione ai lavori medesimi;
- e) ad accettare i controlli tecnici ed amministrativi che il Consorzio ritenesse di effettuare;
- f) ad accettare i controlli sulla qualità dei servizi effettuati per conto del Consorzio;
- g) a non partecipare, singolarmente o con altri soggetti, a trattative, gare, licitazioni e appalti pubblici e privati ai quali il Consorzio abbia stabilito di partecipare direttamente.

I soci, peraltro, conservano la piena autonomia, in quanto però non siano lesi gli interessi del Consorzio o di altre cooperative che di esso fanno parte.

Art. 9 - Diritti dei soci

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e di ottenerne estratti a proprie spese.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con il

Consorzio.

Art. 10 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, fallimento, liquidazione o scioglimento.

Nel caso di perdita della qualità di socio l'azione viene rimborsata al socio ad un valore non superiore a quello nominale.

Art. 11 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al Consiglio di Amministrazione esaminare la dichiarazione di recesso e provvedere ai sensi dell'art. 2532 C.C. accertando se ne sussistono i presupposti.

Il recesso, se accettato, diventa operativo con la chiusura dell'esercizio in corso se la domanda è presentata 3 (tre) mesi prima della chiusura dello stesso, oppure con la chiusura dell'esercizio successivo se la domanda è presentata successivamente.

Art. 12 - Decadenza

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti di coloro che vengono a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art. 6.

Agli effetti del diritto di cui al successivo art. 15, lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza, limitatamente al socio, diventa operativo con la chiusura dell'esercizio in corso, se deliberato 3 (tre) mesi prima di questa, o, se deliberato successivamente, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 13 - Esclusione

L'esclusione è pronunciata dall'Assemblea contro i soci:

- che non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto e dei regolamenti o alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- che, senza giustificato motivo di gravi ristrettezze economiche, e pur dopo formale sollecitazione e diffida, si rendano morosi nel pagamento dei debiti eventualmente contratti con il Consorzio a qualsiasi titolo;
- che prendano parte ad imprese, società e simili che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelle del Consorzio, senza ottenere la preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione del Consorzio;
- che in qualunque modo danneggino o tentino di danneggiare moralmente o materialmente il Consorzio o fomentino dissidi o disordini tra i soci.
- che non contribuisca al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.

Nei casi di morosità, il socio inadempiente deve essere invitato a mettersi in regola e l'esclusione può aver luogo soltanto trascorso un mese da detto invito e sempre che l'inadempienza continui.

Agli effetti di cui al successivo art. 15 l'esclusione diventa operativa nei termini indicati nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Ai soci esclusi potrà essere applicata una penale per il solo fatto dell'inadempienza che ha dato luogo all'esclusione fermo restando l'obbligo del risarcimento dei danni materiali prodotti. La penale sarà determinata

dall'Assemblea.

Art. 14 - Deliberazioni di recesso, decadenza ed esclusione

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'ente interessato, il quale potrà attivare la procedura arbitrale di cui all'art. 35 del presente Statuto.

L'inerzia del socio decorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera.

Art. 15 Rimborso delle azioni

I soci receduti, decaduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle azioni da essi possedute, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio di esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo, e comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e posseduto.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante al Consorzio fino alla concorrenza di ogni eventuale credito liquido e della penale deliberata a carico dei soci esclusi, si matura allo scadere dei 180 (centottanta) giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio.

I soci receduti, decaduti od esclusi dovranno richiedere il rimborso delle azioni possedute per iscritto mediante raccomandata, da spedirsi a pena di decadenza del diritto, entro e non oltre la scadenza di 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio.

Nel caso di scioglimento e/o liquidazione di una cooperativa socia il liquidatore ha diritto al rimborso delle azioni possedute dalla cooperativa nella misura e con le modalità previste nel precedente comma 1, allo scadere dei 180 (centottanta) giorni successivi all'approvazione del bilancio del Consorzio relativo al periodo nel corso del quale si sia verificato lo scioglimento.

Le azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nei termini suddetti saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad apposito fondo di riserva indivisibile.

Art. 16 - Strumenti finanziari

Ferme restando le altre disposizioni statutarie, possono essere ammessi al Consorzio i soci finanziatori previsti dall'art. 2526 C.C., i cui conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori e i possessori delle azioni di partecipazione cooperativa, disciplinati dalle leggi vigenti ed in particolare dalla Legge n. 59/92.

Ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito delle altre tipologie di soci, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori è disciplinata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria nel rispetto della legislazione vigente e dei limiti previsti per il mantenimento della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente.

Con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria il Consorzio può emettere anche obbligazioni o altri strumenti finanziari di debito nel rispetto della legislazione vigente e dei limiti previsti per il mantenimento della qualifica di

cooperativa a mutualità prevalente.

TITOLO IV
PATRIMONIO - AZIONI - BILANCIO
DESTINAZIONE DELLE ECCEDEXENZE ATTIVE

Art. 17 - Elementi costitutivi del patrimonio

Il patrimonio sociale è formato da:

- a) dal capitale sociale, che è variabile, ed è formato da un numero illimitato di azioni del valore minimo di Euro 258,00 (duecentocinquantotto virgola zero zero) ciascuna;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 19 del presente Statuto;
- c) dalla riserva indivisibile costituita dalle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- d) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge, comprese eventuali riserve divisibili in favore dei soci finanziatori;
- e) da qualunque liberalità che pervenisse al Consorzio al fine di essere impiegata negli scopi sociali.

I finanziamenti effettuati dai soci con obbligo di rimborso da parte del Consorzio, potranno essere effettuati solo nel rispetto della normativa vigente in materia.

Le riserve, salvo quelle in favore dei soci finanziatori, sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci durante la vita del Consorzio, né all'atto del suo scioglimento.

Conservano in ogni caso il carattere di indivisibilità le riserve accantonate dal Consorzio nel rispetto dell'art. 26 del DLCPD 14.12.1947 n. 1577, del Titolo III del DPR 29.9.1973 n. 601 e dell'articolo 12 della Legge 16.12.1977 n. 904.

il Consorzio può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari, nei limiti ed alle condizioni previste dagli artt. 2447-bis e ss. del C.C..

Art. 18 - Caratteristiche delle azioni e loro alienazione

Le azioni non possono essere trasferite in proprietà né sottoposte a pegno o ad altro vincolo con effetto verso il Consorzio se non previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal socio.

Il provvedimento del Consiglio di Amministrazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione.

In caso di diniego dell'autorizzazione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro 60 (sessanta) giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'art. 35 del presente statuto.

il Consorzio ha facoltà di non emettere i titoli azionari ai sensi dell'art. 2346 comma 1 C.C..

Art. 19 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale si apre l'1 Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, ai sensi di legge, alla redazione del progetto del bilancio, previo esatto inventario, e della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione degli amministratori deve illustrare l'andamento dell'attività del Consorzio, anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio dei soggetti a cui favore il Consorzio opera, dei soci e della comunità locale tutta, indicando specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Tutta la documentazione relativa al bilancio deve essere disponibile presso la sede sociale nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea dei soci.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto del Consorzio, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea Ordinaria approva il bilancio e delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge, qualunque sia l'ammontare del fondo;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge n. 59/1992 nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge;
- c) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal presente statuto e dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente;
- d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal successivo art. 20 del presente Statuto;
- e) ad ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Nessun utile può essere distribuito ai soci.

Art. 20 - Ristorni

L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'erogazione dei ristorni ai soci, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri, quantitativi e qualitativi, stabiliti dall'apposito regolamento, approvato dall'Assemblea.

L'Assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni ai soci:

- in contanti;
- con l'emissione di nuove azioni;
- con l'emissione di strumenti finanziari di cui sopra.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

Art. 21 - Organi sociali

Sono organi della Cooperativa:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale, se nominato.
- il Revisore Contabile, se nominato.

TITOLO VI ASSEMBLEA

Art. 22 - Convocazione dell'Assemblea

Il Consiglio di Amministrazione convoca le Assemblee Ordinarie e Straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale ovvero in qualsiasi altro luogo, purché nell'ambito della Regione in cui ha sede il Consorzio.

L'avviso deve essere inviato, con lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento, a ciascun socio, ai componenti degli organi amministrativi e di controllo e ad ogni altro avente diritto, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza.

L'avviso deve essere anche affisso in modo visibile nei locali dove si esercita l'attività.

Il Consiglio di Amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria sopra stabilita, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

In mancanza dell'adempimento delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano pure presenti la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo, se nominati.

L'Assemblea deve essere convocata nei successivi 30 (trenta) giorni quando ne sia fatta richiesta, con l'indicazione delle materie da trattare, dall'organo di controllo, se nominato, o da almeno un decimo dei soci.

Qualora gli organi amministrativi o di controllo non vi provvedano, la convocazione è effettuata dal Tribunale ai sensi di legge.

Art. 23 - Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni

L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti, in proprio o per delega, tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai soci presenti in proprio o per delega.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, l'Assemblea è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando siano presenti, in proprio o per delega, tanti soci che rappresentino almeno i tre quinti dei voti spettanti a tutti i soci e delibera con la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti attribuiti ai soci presenti in proprio o per delega.

Art. 24 - Diritto di voto

Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro dei soci.

Fatti salvi i limiti previsti dall'art. 2526 C.C. per i possessori di strumenti finanziari, ciascun socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'entità della sua partecipazione.

I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea soltanto da altri soci mediante deleghe scritte, delle quali deve essere fatta menzione nel verbale

e che dovranno essere conservate dal Consorzio. Le deleghe non possono essere conferite ai componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Ciascun socio non può rappresentare più di 3 (tre) soci.

Per le votazioni si procederà col sistema di alzata di mano, salva diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 25 - Funzioni dell'Assemblea

L'Assemblea Ordinaria:

- 1) approva il bilancio, la relazione degli Amministratori e destina gli utili;
- 2) approva gli eventuali programmi pluriennali e il programma annuale dell'attività sociale, con relativo bilancio di previsione, se predisposto;
- 3) nomina gli amministratori, previa determinazione del numero;
- 4) nomina il soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
- 5) nei casi previsti dalla legge nomina i Sindaci e il Presidente del Collegio sindacale;
- 6) determina la misura dei compensi da corrispondere agli organi amministrativi e di controllo;
- 7) approva i regolamenti interni;
- 8) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto;
- 10) delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati dall'art. 19 del presente statuto.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo Amministrativo lo creda necessario ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- 1) sulle modificazioni dello statuto;
- 2) sull'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori e degli altri strumenti finanziari, stabilendone gli importi ed i caratteri, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 3) sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
- 4) sulla revoca della liquidazione;
- 5) su ogni altra materia riservata dalla legge o dal presente statuto.

Art. 26 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, salvo che l'Assemblea non elegga altri a presiederla.

Quando non sia presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Presidente è eletto dall'Assemblea.

L'Assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomina del Segretario.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il verbale dell'Assemblea Straordinaria deve essere redatto dal Notaio.

TITOLO VII

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 27 - Composizione - Nomina - Cessazione - Sostituzione

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 11 (undici) membri eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

Gli Amministratori durano in carica 3 (tre) esercizi e scadono alla data prevista per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente ed il Vicepresidente.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Il Presidente ed il Vicepresidente, ciascuno per la sua carica, non possono ricoprire la carica consecutivamente per più di tre mandati.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono, quanto prima, a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 C.C..

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono tempestivamente convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Ai Consiglieri spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Cooperativa nell'esercizio delle loro mansioni e agli stessi potrà essere attribuito un compenso determinato dall'Assemblea.

Art. 28 - Convocazione e deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione viene effettuata dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento, almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima. L'avviso deve indicare il luogo, la data e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori medesimi e che risultino da apposita annotazione riportata nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 29 - Competenze e poteri del Consiglio di Amministrazione

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 C.C., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo dell'Assemblea della Cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo può comportare la decadenza dall'ufficio di amministratore.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli Amministratori delegando i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'art. 2381 comma 4 C.C., nonché i poteri in materia di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri ed essendo in tal caso autorizzato a rimborsare gli incaricati delle spese dai medesimi sostenute ed a corrispondere il relativo compenso.

Il Consiglio di Amministrazione relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o sulle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies C.C.. Nella medesima relazione il Consiglio di Amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 30 - Rappresentanza

La rappresentanza spetta al Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, al Vice-Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di conferire ad uno o più Amministratori ed a direttori, institori o procuratori speciali la rappresentanza del Consorzio da esercitarsi, sia singolarmente che congiuntamente, nei limiti dei poteri loro conferiti.

TITOLO VIII

COLLEGIO SINDACALE

Art. 31 - Composizione - Nomina - Cessazione

Il Collegio Sindacale viene nominato quando obbligatorio per legge o per volontà dell'Assemblea e si compone di 3 (tre) membri effettivi e di 2 (due) supplenti eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

La retribuzione annuale dei sindaci effettivi è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

I Sindaci restano in carica 3 (tre) esercizi, scadono alla data prevista per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e

sono rieleggibili.

Art. 32 - Doveri e poteri

Il Collegio Sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consorzio e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i Sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i Sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese, possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 C.C..

L'Organo Amministrativo può tuttavia rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I Sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

I Sindaci devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed alle Assemblee.

I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle Assemblee e, durante un esercizio sociale, a due adunanze del Consiglio di Amministrazione, decadono dall'ufficio.

I Sindaci devono convocare l'Assemblea ed esigere le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli Amministratori.

TITOLO IX

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 33 - Soggetto incaricato

La revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio Sindacale, ove nominato, ai sensi dell'art. 2409-bis, terzo e ultimo comma, C.C..

In mancanza del Collegio Sindacale, la revisione legale dei conti è esercitata da un Revisore Legale dei conti o da una Società di Revisione Legale dei conti iscritti nell'apposito pubblico registro.

L'incarico è conferito dall'Assemblea e ha durata di 3 (tre) esercizi e scade alla data prevista per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

La retribuzione annuale del Revisore è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata dell'incarico.

La revoca, le dimissioni e la risoluzione consensuale del contratto sono regolati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e succ. modifiche, all'art. 13.

Art. 34 - Funzioni

Il soggetto cui è attribuita la revisione legale dei conti:

- verifica, almeno ogni 3 (tre) mesi, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;

- verifica se il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

- esprime un giudizio sul bilancio, di esercizio e consolidato, con apposita relazione.

Il soggetto che esercita la revisione legale dei conti può richiedere al Consiglio di Amministrazione documenti e notizie utili alla revisione e può procedere ad ispezioni.

L'attività di revisione legale dei conti è documentata dall'organo di revisione legale dei conti in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della Cooperativa.

Non possono essere incaricati della revisione legale dei conti e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2409-quinquies C.C..

Nel caso di revisione legale dei conti affidata a Società di Revisione Legale, le disposizioni del presente comma si applicano con riferimento ai soci della medesima e ai soggetti incaricati della revisione.

TITOLO X CONTROVERSIE

Art. 35 - Clausola Arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e il Consorzio che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, nonché le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori, Sindaci e Revisore Legale dei conti ovvero nei loro confronti, deve essere risolta mediante arbitrato amministrato secondo il regolamento della Camera Arbitrale di Padova.

L'organo Arbitrale dovrà essere composto da un Arbitro unico, nominato dalla Camera Arbitrale Padova.

L'Arbitro unico deciderà la controversia in via rituale e secondo diritto.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 5/2003.

TITOLO XI SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 36 - Liquidazione

Il Consorzio non può modificare la propria natura di cooperativa sociale consortile. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua messa in liquidazione.

Art. 37 - Scioglimento

In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea, con apposita deliberazione da adottarsi in sede straordinaria e con la maggioranza stabilita dall'art. 23 del presente statuto, dispone:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, preferibilmente tra i soci, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 C.C..

TITOLO XII

REQUISITI MUTUALISTICI

Art. 38 - Requisiti mutualistici

È vietata la distribuzione ai soci di dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

È vietata la remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

È vietata la distribuzione delle riserve fra i soci operatori.

In caso di scioglimento del Consorzio, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsti dalla legge.

I predetti principi sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

TITOLO XIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 39 - Rinvio

La mancata integrale riproduzione nel presente Statuto di norme inderogabili non deve intendersi volta a derogare, per quanto non richiamato, alla disciplina legislativa.

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.

F.to GOTTARDO GIANPAOLO

F.to FRANCESCO CRIVELLARI NOTAIO